



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
**ALFONSO MARIA DE' LIGUORI**



ISTITUTO TECNICO  
SETTORE ECONOMICO E TECNOLOGICO

LICEO SCIENTIFICO

LICEO LINGUISTICO

LICEO CLASSICO

## ALLEGATO C

### REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

#### Art. 1

##### Finalità e compiti

L'Organo di Garanzia si basa sul principio, evidenziato nel Patto educativo di corresponsabilità, che l'educazione dei alunni è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi, finalità e regole.

L'O.G. si esprime :

- a) sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di disciplina;
- b) sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di cui ai DD.PP.RR. 249/98 e 235/07, anche contenute nel Regolamento d'Istituto.

#### Art. 2

##### Composizione e funzionamento

Il Consiglio d'Istituto nomina un Organo di Garanzia così composto: il Dirigente Scolastico, un docente, un genitore, uno studente, cui si aggiungono altrettanti membri supplenti, uno per ciascuna componente.

Esso ha durata annuale ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le funzioni di segretario sono affidate al docente che provvede a raccogliere i ricorsi, a convocare le riunioni sulla base di quanto stabilito nel Presente Regolamento e a dare attuazione alle delibere prese; in caso di assenza del presidente ne assume le funzioni.

L'Organo di Garanzia opera e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro assente è sostituito dal supplente della rispettiva componente. In caso di tre assenze consecutive si decade dall'incarico e il Consiglio di Istituto provvederà al reintegro come da art. XIII del presente Regolamento.

Ciascuno dei componenti dell' O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell' O.G.

La convocazione dell'O.G. è predisposta in forma scritta dal Presidente almeno 5 giorni prima della data prevista per la seduta. In caso di necessità ed urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. In tal caso, la convocazione potrà essere fatta con il mezzo più rapido.

Di tale convocazione è data notizia formale allo studente da sanzionare e al docente coordinatore del Consiglio di classe interessato. Ad inizio seduta, lo studente è invitato ad esporre le proprie ragioni a voce o per iscritto. Subito dopo viene ammesso il docente coordinatore del Consiglio di classe che illustra, e deposita, una relazione scritta sull'episodio e sul contesto in cui è maturato l'episodio in oggetto.

Il Presidente tenuto a convocare l'organo di garanzia ogni volta pervenga una segnalazione.

Sulla base della segnalazione ricevuta l'Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti, il Presidente si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con

eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente, possibilmente per iscritto, la motivazione giustificativa dell'assenza.

Qualora faccia parte dell'O.G. il genitore di un alunno sanzionato, questi sarà sostituito dal membro supplente.

L'O.G. delibera a maggioranza dei voti validamente espressi.

Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

L'O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale Regolamento per il suo funzionamento.

I componenti che dichiarano di astenersi sono computati nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

L'OGI decide poi a porte chiuse.

Le sanzioni adottate dall'Organo di Garanzia debbono essere adeguatamente motivate.

### **Art. 3 Ricorsi**

I ricorsi avverso le sanzioni disciplinari possono essere presentati, in forma scritta, da chiunque ne abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione. L'istanza deve essere indirizzata al Presidente dell'O.G. che si esprime nei successivi 10 giorni.

Il ricorso non sospende automaticamente l'esecutività della sanzione, ma l'interessato può presentare istanza di sospensione.

Il Presidente dell'O.G., ricevuto il ricorso ed in preparazione dei lavori della seduta, acquisisce tutti gli atti e gli elementi utili alla trattazione del caso.

La decisione dell'O.G. è comunicata, in forma scritta, all'interessato dal Dirigente Scolastico.

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania che decide in via definitiva.

### **Art. 4 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai DD.PP.RR. 249/98 e 235/07 e di cui alle altre norme vigenti.



ISTITUTO TECNICO  
SETTORE ECONOMICO E TECNOLOGICO  
LICEO SCIENTIFICO  
LICEO LINGUISTICO  
LICEO CLASSICO

VIA SANT'ANTONIO A BATE, 32  
82019 - SANT'AGATA DE' GOTI (BN)  
TEL. 0823 953117  
FAX 0823 953140  
MAIL BNI5013008@ISTRUZIONE.IT  
WEB WWW.DELIGUORI.GOV.IT

